



Comune di Piatteda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **Giugno**, alle ore **20.55**, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio in sessione **Straordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	SI
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti 1

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.
Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le TARIFFE dell'anno 2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che il piano finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dell'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Piateda non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ESAMINATE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la riclassificazione delle voci di costo, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range compreso tra 0,8 e 1,2 in conformità all'articolo 3, dell'allegato A;

VISTO:

- il piano economico finanziario (PEF grezzo) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto gestore S.ec.am Spa, acquisito agli atti in data 23/02/2021 ns. prot. 1367 (Allegato "A");
- il piano economico finanziario (PEF grezzo) redatto dal Comune di Piateda, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune (Allegato "B");
- il piano economico finanziario finale complessivo predisposto secondo la nuova metodologia MTR di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, comprensivo, oltre che dei costi del gestore Secam Spa, anche dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune (Allegato "C")

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della deliberazione ARERA, dell'esito positivo della procedura di validazione del succitato piano economico finanziario anno 2021, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, può essere effettuata dal Revisore del Conto, soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che recita *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del MTR che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per il corrente anno;

ACQUISITO dall'organo di revisione del Comune di Piateda parere favorevole di validazione del PEF di gestione dei rifiuti;

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, per quanto di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con la seguente votazione, espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli : n. 10
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto riportato nell'“Allegato A” - Piano Economico Finanziario “PEF grezzo Gestore”, comprensivo dell'Appendice 1 – Pef grezzo Gestore, dell'Appendice 2 – Relazione di accompagnamento, dell'Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità, del servizio di gestione dei rifiuti predisposto ai sensi della citata deliberazione Arera 443/2019/R/Rif, dal soggetto gestore del servizio (S.ec.a.m S.p.a.) e dell'Appendice 4 – Suddivisione costi per comune.
3. di approvare, il Piano Economico Finanziario “PEF grezzo Comune” redatto dal Comune di Piaveda (Allegato B), comprensivo del “Pef grezzo Comune” relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, della “Relazione di accompagnamento” e della “Dichiarazione di veridicità” del Legale Rappresentante dell'Ente;
4. di approvare il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021“PEF finale” (Allegato C) redatto ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019/R/Rif per l'importo complessivo di € 224.488,49 rispettando il limite di crescita delle entrate tariffarie massime applicabili per il 2021;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione del Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA, secondo le modalità dalla stessa indicate, ai fini dell'approvazione definitiva oltre agli adempimenti conseguenti.
6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli: n. 10
Consiglieri contrari: n. 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 18**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **21/06/2021**

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Fornera

Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **21/06/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MARCHESINI SIMONE LUCA;1;14391133
PANSONI ANNALISA;2;205225

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2021



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERA N. 17 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01/07/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 01/07/2021

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 01/07/2021

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PANSONI ANNALISA;1;205225